

**LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 20-10-2006  
REGIONE LIGURIA**

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1983 N. 29  
(COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE –  
DELEGHE E NORME URBANISTICHE PARTICOLARI)**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA  
N. 15  
del 25 ottobre 2006

*Il Consiglio regionale ha approvato.*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga*

*la seguente legge regionale:*

**ARTICOLO 1**

(Sostituzione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della l.r. 29/1983)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 21 luglio 1983 n. 29 (costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari) sono sostituiti dal seguente:

“Articolo 1

(Disposizioni applicabili ai Comuni classificati sismici a seguito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 e successive modifiche e integrazioni e dei provvedimenti assunti in sua attuazione)

1. Per i Comuni dichiarati sismici con i provvedimenti assunti in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 (primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio regionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e successive modifiche e integrazioni la Giunta regionale, conformemente al parere espresso dalla competente Commissione consiliare, definisce criteri e linee guida in merito agli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico - tecnici a corredo degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in ragione delle differenti classi di pericolosità sismica attribuite al territorio regionale.

2. Nel provvedimento regionale di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità con cui i Comuni procedono all'eventuale adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle indicazioni ivi contenute.”.

**ARTICOLO 2**

(Inserimento dell'articolo 1 bis della l.r. 29/1983)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 29/1983 come sostituito dalla presente legge è inserito il seguente:

“Articolo 1 bis  
(Contributi ai Comuni)

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti per gli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico-tecnici di cui al comma 1 dell'articolo 1.”.

### **ARTICOLO 3**

(Inserimento dell'articolo 1 ter della l.r. 29/1983)

1. Dopo l'articolo 1 bis della l.r. 29/1983, introdotto dalla presente legge è inserito il seguente:

“Articolo 1 ter  
(Norma transitoria)

1. Il provvedimento regionale di cui all'articolo 1 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”.

### **ARTICOLO 4**

(Inserimento dell'articolo 1 quater della l.r. 29/1983)

1. Dopo l'articolo 1 ter della l.r. 29/1983, introdotto dalla presente legge è inserito il seguente:

“Articolo 1 quater  
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede con il prelevamento, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00 dalla U.P.B. 18.103 “Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle province in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche” e aumento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 3.202 “Interventi per l'assetto del territorio”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.”.

### **ARTICOLO 5**

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

